



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, per l’introduzione della disciplina delle cooperative di comunità”

Il consigliere regionale

F.to Pietro Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pietro Raso

Reggio Calabria, 29 febbraio 2024

Proposta di legge regionale recante
“Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, per l’introduzione della disciplina delle cooperative di comunità”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente proposta di legge si intende introdurre nella legislazione regionale il riconoscimento e la promozione delle “cooperative di comunità” che costituiscono una forma di innovazione sociale ed economica in grado di dare risposte ai bisogni collettivi locali, attraverso il protagonismo dei cittadini.

Normative analoghe sono già presenti nella legislazione di molte altre regioni italiane.

Inoltre, occorre tener conto che nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea il 3 novembre 2022, è già previsto il sostegno alle attività delle cooperative di comunità. Tale sostegno è espressamente compreso nell’ambito dell’azione 4.h.2, denominata “Promuovere l’innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l’imprenditorialità sociale”. Ciò rende necessario disporre di una normativa regionale che definisca i requisiti delle cooperative di comunità ed il relativo Elenco regionale. La presente legge regionale intende corrispondere alle suddette esigenze.

Le prime cooperative di comunità che - nella pratica (ancor prima che nella declinazione di una norma) - assumono l’accezione “di comunità” nascono in Italia già tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso e riguardano soprattutto le aree fragili, come i territori di montagna e le aree interne e poi – più avanti nel tempo - le periferie di alcune città.

L’ispirazione originale è il protagonismo dei cittadini che - nei luoghi dove minori sono i servizi alla persona e le occasioni occupazionali e, conseguentemente, alto il rischio dello spopolamento - diventa lo strumento per dare risposte alla collettività e “immaginare” soluzioni ai bisogni comuni, affiancandosi all’intervento pubblico.

A distanza di anni dalle prime sperimentazioni e a seguito dell’introduzione di numerose leggi regionali (spinte dal riproporsi di esperienze su diversi territori) emerge che, in alcune occasioni, le cooperative di comunità hanno saputo contrastare fenomeni di declino economico o di degrado sociale e invertire, seppur a scala locale, processi di abbandono che sembravano inesorabili e inarrestabili.

In Calabria già esistono forme embrionali di cooperative di comunità che necessitano di essere sostenute, per come è emerso anche nell’ambito del progetto della Rete delle Comunità Ospitali di Calabria, che ha coinvolto i comuni di Melissa (KR), Gizzeria (CZ), Serrastretta (CZ), Casali del Manco (CS), Laino Castello (CS), San Lorenzo Bellizzi (CS) Canna (CS), Roseto Capo Spulico (CS), sostenuto dalla Regione Calabria ed attuato con il supporto dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia.

Per queste motivazioni, appare necessario introdurre nella regione Calabria una legge che definisca e promuova le cooperative di comunità.

Sul piano tecnico, la proposta di legge prevede di integrare la legge regionale esistente in materia di cooperazione, ovvero la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di legge regionale *“Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, per l’introduzione della disciplina delle cooperative di comunità”*

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia L o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	//	//	//	//
2	//	//	//	//
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura inanziaria.

Proposta di legge regionale recante
“Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, per
l’introduzione della disciplina delle cooperative di comunità”

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Dopo l’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, è introdotto il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis – Cooperative di comunità

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il protagonismo dei cittadini e la coprogettazione dello sviluppo locale tra cittadini e “amministrazioni pubbliche”, riconosce e promuove le “cooperative di comunità”, quale strumento per l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, delle vocazioni e delle tradizioni culturali delle comunità locali al fine di dare risposta ai bisogni individuati a livello locale.

2. Le “cooperative di comunità” sono società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile, che nel perseguire gli scopi mutualistici definiti ai sensi della normativa nazionale, perseguono anche la finalità di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una “comunità locale di riferimento”. Il perseguimento di tale finalità deve avvenire promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, dei quali valorizzare le competenze, rafforzare la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorare la qualità sociale ed economica della vita, attraverso la produzione di beni o servizi, la gestione di beni comuni e servizi di pubblica utilità rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza.

3. Costituiscono attività tipiche delle cooperative di comunità:

- a) la realizzazione di attività culturali e ricreative con finalità di promozione della comunità;*
- b) il recupero e la gestione di beni ambientali per una migliore fruizione dell’ecosistema comunitario;*
- c) la riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;*
- d) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, anche ai fini turistici;*
- e) l’erogazione di servizi di prossimità promuovendo, in particolare, l’integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili;*
- f) il mantenimento o il ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini;*

- g) *l'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico;*
- h) *la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali;*
- i) *le altre attività che consentono di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni della "comunità locale di riferimento".*

4. La "comunità locale di riferimento" delle cooperative di comunità è costituita dalla comunità di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, imprese, professionisti, associazioni, enti ed organizzazioni che sono residenti, o hanno sede, o esercitano le proprie attività in maniera non occasionale, o fruiscono dei servizi in uno "specifico territorio" individuato in uno dei seguenti ambiti:

- a) nelle aree montane, nelle aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale;*
- b) in particolari contesti quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali;*
- c) in particolari contesti sia urbani che rurali interessati da fenomeni di transizione economica, sociale e ambientale in cui è possibile cogliere opportunità inesprese e apportare un contenuto di innovazione capace di dare risposta a bisogni comunitari relativi alla qualità della vita, non ancora o non pienamente soddisfatti.*

5. Lo "specifico territorio" della "comunità locale di riferimento" può comprendere un intero territorio comunale o una parte di esso, o avere natura intercomunale.

6. La compagine sociale delle cooperative di comunità si caratterizza prioritariamente per il coinvolgimento della "comunità locale di riferimento". In ogni caso, almeno l'80% della compagine sociale delle cooperative di comunità deve essere costituita da soggetti che appartengono alla "comunità locale di riferimento".

7. Il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per assumere la qualificazione di "cooperativa di comunità" deve essere documentato nello statuto sociale e nei bilanci d'esercizio della cooperativa.

Articolo 2

Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13, è introdotto il seguente articolo 1 ter:

"Articolo 1 ter - Elenco regionale delle cooperative di comunità"

1. È istituito presso il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali, l'Elenco regionale delle cooperative di comunità. Le cooperative di comunità in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge possono chiedere di essere iscritte nell'Elenco regionale delle cooperative di comunità. L'iscrizione ha validità biennale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.”

Articolo 3

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.